

TI_GERICHTE 10.2008.344 vom 17. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.344

FR: TI_GERICHTE 10.2008.344 du 17 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 10.2008.344 del 17 maggio 1999

Erwägungen

E. 2

cpv. 2 CPS.

Il nuovo diritto prevede che, di norma, non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40 CPS. Ai sensi, dell'art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e ci si deve attendere che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in aliquote giornaliere con un ammontare fino ad un massimo di fr. 3'000.-- per una, fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art. 34 cpv. 2 CPS.

Nel caso concreto, la falsità in documenti era punita dal diritto previgente con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione, mentre l'attuale versione dell'art. 251 CPS prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Nel caso concreto entrerebbero in linea di conto quindi la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Quest'ultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.

20. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico dell'accusato pesa in maniera importante il cinismo che lo ha portato a mettere gli interessi della banca sopra tutto, anche al di sopra della legge. Di rilievo è pure il fatto che egli ha agito in veste di tutore, di una persona quindi cui lo Stato affida la protezione di persone in difficoltà, che necessitano di aiuto. La leggerezza con cui ha affrontato l'esecuzione del mandato e lo sprezzo nei confronti delle autorità, che egli non si è fatto alcun problema ad ingannare non trovano scusanti.

Neppure l'atteggiamento processuale del signor ACCU 1 e quello da lui assunto nel corso dell'istruttoria giocano a suo favore: egli ha sempre mentito ove poteva e si è rifiutato di rispondere quando le sue menzogne, costituendo falsa testimonianza, avrebbero potuto

essere sanzionate penalmente.

L'entità delle malversazioni che l'imputato ha favorito con il suo comportamento illecito e quella dei capitali nascosti contribuiscono ad aggravare ulteriormente la sua posizione.

Queste colpe sono gravi.

A favore del prevenuto gioca la sua incensuratezza ed il fatto che non ha agito per ottenere un vantaggio personale.

21. Nella fattispecie è stato inoltre leso palesemente il principio di celerità, che impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 consid.2.1.2; DTF 130 IV 54 consid.3.3.1.). Questo diritto non va confuso con la circostanza attenuante del tempo trascorso, art. 48 lett. e CPS, che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l'imputato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione. Siccome i ritardi nella procedura non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena: nei casi più frequenti si deve procedere ad una riduzione della pena, mentre in situazioni eccezionali si può arrivare a rinunciare a comminare una sanzione o ad abbandonare il procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.37/2006 consid. 2.1.2.).

La questione di sapere se il principio di celerità è stato violato va soppesata soprattutto in base ad un'analisi globale del lavoro effettuato. Tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo. Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta secondo le circostanze della causa e tenuto conto in particolare della sua complessità, del comportamento dell'interessato e di quello delle autorità competenti.

A differenza di quanto vale per l'attenuante del lungo tempo trascorso, la violazione del principio di celerità presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta dall'apertura del procedimento al momento della condanna (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 CPS che la violazione del principio della celerità, occorre considerare entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione.

Nel caso che ci occupa la violazione del principio della celerità è già stata accertata dalla Procura Pubblica. Il periodo tra l'apertura dell'inchiesta e il presente giudizio è eccessivo e non completamente giustificabile.

22. Soppesato attentamente tutto ciò, appare equo confermare la proposta di condanna formulata dall'accusa con il decreto in discussione. Il reato, vista la sua gravità, avrebbe meritato di essere sanzionato con una pena ben superiore, ma la violazione del principio della celerità ne impone una sensibile riduzione.

Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, preso atto che i requisiti dell'art. 42 CPS sono indubbiamente adempiti: non è ipotizzabile che l'imputato commetta nuovi crimini o delitti.

In base alla situazione patrimoniale accertata al dibattimento, le aliquote vengono fissate in fr. 480.--.

Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall'art. 42 cpv. 4 CPS, una multa di fr. 800.--.

La parte civile viene rinviata al competente foro per le sue pretese di tale natura.

La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico del condannato, art. 9 CPP.

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 42 cpv. 1 e 4, 48 lett.3, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per avere, a _____, _____ e _____, nel periodo maggio/giugno 2000, al fine di procacciare ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di secondo tutore di CIVI 1, nominato con decisione del 17 maggio 1999 dalla Sezione degli enti locali, con il compito e la responsabilità della gestione del patrimonio del minore, intenzionalmente attestato, rispettivamente fatto attestare in documento contrariamente alla verità un fatto di importanza giuridica nonché fatto uso di tale documento,

e meglio, per avere, allestito all'attenzione della Delegazione Tutoria del Comune di _____ un falso rendiconto finale datato 2 giugno 2000, presentando nel medesimo una situazione diversa da quella reale, segnatamente indicando un patrimonio totale accertato a fine tutela pari a fr. 21.600.059.38, a fronte di un patrimonio accertato al momento della sua nomina pari a fr. 20.759.019.28, omettendo di menzionare nello stesso gli averi, del valore complessivo di circa fr. 10.000.000.--, di pertinenza di CIVI 1 non dichiarati al fisco e depositati presso _____, succursale di _____, di cui conosceva l'esistenza, in virtù della sua precedente funzione di direttore della _____, succursale di _____ nonché funzionario di riferimento dei conti di _____ (nonno paterno di CIVI 1), averi di cui già era stata sottaciuta l'esistenza in sede di inventario iniziale presentato da _____, primo tutore di CIVI 1, unitamente a _____, funzionario di _____, al fine di evitare al pupillo problemi di natura fiscale e più in generale al fine di evitare problemi derivanti dall'inoltro dell'inventario iniziale;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 480.-- (quattrocentottanta), per un totale di fr. 43.200.-- (quarantatremiladuecento);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1850.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr. 800.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr.1850.00totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.